

Studio Legale
Avv. Giovanni Stella

TRIBUNALE DI TRANI

DEPOSITO DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL

CONSUMATORE

RICORSO PER L'OMOLOGA DEL PIANO DEL CONSUMATORE PER

LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRINDEBITAMENTO, AI

SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 6 E SS. DELLA LEGGE N.

3/2012

CON RICHIESTA DI SOSPENSIONE EX ART. 70 C.4 DELLE

PROCEDURE ESECUTIVE RG. 108/2021 E 109/2021 TRIBUNALE DI

TRANI

Per i sigg.ri **Scagliarini Vincenzo** (C.F.:SCG VNN89L18L328D), nato a Trani (BT) il 18.07.1989 e residente in Trani alla Via Superga n. 206 Sc A, e per il Sig. **Scagliarini Savino** (C.F.: SCGSVN87P15L328W), nato a Trani il 15.09.1987 ed ivi residente alla Via Superga n. 206 Sc A, rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Stella (C.F.: STL GNN 81D04 L328T) del Foro di Trani, che li difende e rappresenta, in forza di procura a margine del presente atto, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Stella in Trani al Corso Regina Elena n. 40, con richiesta espressa ex art. 136 c.p.c. di ricevere ogni comunicazione al seguente indirizzo pec: giovanni.stella@pec.ordineavvocatitrani.it, ovvero a mezzo fax n. 0883.897112;

-ricorrenti-



* * *

Premesso che:

- 1) gli istanti Scagliarini Savino e Scagliarini Vincenzo hanno depositato/iscritto a ruolo in data 12.04.2022 ricorso per la nomina di un Organismo di Composizione della Crisi - OCC a causa delle difficoltà sopravvenute nel pagare regolarmente le rate delle quote frazionate dei due mutui ipotecari, n.51738443 (intestato all'impresa venditrice e accollato a Scagliarini Vincenzo e Scagliarini Savino) e mutuo ipotecario n.51738446 (intestato all'impresa venditrice e accollato a Scagliarini Vincenzo), presso il Banco di Napoli – Intesa San Paolo e già rappresentate dal Procuratore legale, Avv. Gianni Stella, nel predetto ricorso;
2. Che iscritto la causa a ruolo n. R.G. 836/2022, ai sensi dell'art.15, co. 9, L. 3/2012, Codesto Spett.le Tribunale, in persona del Presidente, Dott. Antonio De Luce, con provvedimento del 13.04.2022, ha nominato quale organo facente funzioni dell'Organismo di Composizione della Crisi, il Dott. Giuseppe Luglio, con studio in Terlizzi alla Via Piave n.19/D (All.Sub.1). Il detto professionista, quindi, accettava ritualmente la carica conferitagli.
- 3) A seguito dell'attività istruttoria conseguentemente compiuta, con apposita proposta del 11.07.2022, che si dà qui per integralmente trasfusa e nota, gli odierni istanti, rappresentando analiticamente le ragioni del sovrindebitamento e sottolineando la carenza di qualsivoglia profilo di riconducibilità dello stesso a fatto o colpa dei medesimi consumatori, proponevano apposito piano di risanamento nei termini ed alle condizioni ivi specificate (doc. all. n. 2).



4) Ebbene, con relazione particolareggiata del 12.08.2022, anch'essa quivi integralmente richiamata (doc. all. n. 3), il summenzionato Gestore attestava, ai sensi dell'art. 9, co. 2, L. 3/2012:

<<piano risulta coerente con le previsioni di cui alla legge n. 3/2012 sul sovra indebitamento e in particolare:

il piano viene proposto ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge 3 - 2012; il debitore si trova in stato di sovra indebitamento così come definito dall'art. 6 comma 2 della medesima Legge;

la proposta del Piano è ammissibile ai sensi dell'art. 7 comma 1;

la proposta del piano rispetta le disposizioni dei cui all'art. 9 comma 2 (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di atti di disposizione negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);

sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (art. 9 c. 3 bis lett. a);

sono state espone le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (art. 9 c.3 bis lett. b);

è stata verificata l'attendibilità della documentazione allegata che è risultata completa (art.9 c.3 bis lett. c);

è stata evidenziata l'indicazione presunta dei costi della procedura (art.9 c.3 bis lett. d);

è stata verificata la probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (art. 9 comma 3 bis.2; il debitore, al momento dell'assunzione dell'obbligazione iniziale percepiva un reddito tale che consentiva la ragionevole prospettiva di potervi adempiere (art. 12 bis comma 3) (non colpevolezza grave);



lo stato di sovra indebitamento è da imputare alle condizioni createsi a seguito dello stato di salute del Sig. Savino Scagliarini e della crisi pandemica che ha inciso in maniera importante sul settore della ristorazione unica fonte di reddito dei ricorrenti;

i debitori si trovano ora in stato di sovra indebitamento, come definito dall'art. 6 comma 2, per fattori non previsti, non prevedibili e non a loro imputabili; Scagliarini Vincenzo e Savino

la proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano del Consumatore proposto, può ritenersi attendibile e attuabile

esaminati: i documenti messi a disposizione dai debitori proponenti e quelli ulteriori acquisiti;

la situazione reddituale e patrimoniale dei debitori; lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio; il contenuto del Piano del Consumatore predisposto;

la veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza per i creditori del

Piano del Consumatore predisposto ex art. 8 legge n. 3 del 27 gennaio

2012.>>.

5) La proposta di ripianamento presentata dagli odierni istanti viene qui di seguito testualmente riportata nei suoi contenuti essenziali (cfr.: doc. all. n. 1):

CREDITOR	TIPOLOGIA CREDITO	Titolarità del Debito	Importo del debito	PROPOSTA PIANO	%
O.C.C. Dott. Giuseppe Lugli	Prededucibile		€ 10.070,00	€ 10.070,00	100
Procuratore legale Avv. Gianni Stell	Prededucibile		€ 2.000,00	€ 2.000,00	100
Aadvisor Contabile Dott. Pietro Petruzzellis	Prededucibile		€ 2.000,00	€ 2.000,00	100



Delegato Proc. Es 108/21+109/21 D Giuseppe Maria	Prededucibile		€ 3.500,00	€ 3.500,00	100
PENELOPE SP SRL	Priv. Ipotecario	Scagliarini Savino e Vincenzo	€ 271.447,90	€ 135.723,95	50
COMUNE DI TRANI	Privilegiato	Scagliarini Savino e Vincenzo	€ 7.811,10 €	€ 3.124,44	40
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	Privilegiato	Scagliarini Savino e Vincenzo	€ 16.195,26	€ 6.478,10	40
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	Chirografario	Scagliarini Savino e Vincenzo	€ 1.682,48		0
INPS ANDRIA	Privilegiato	Scagliarini Savino	€ 1.001,01	€ 400,40	40
	TOTALE		€ 315.707,75	€ 163.296,90	

La presente proposta di Piano del consumatore è quindi articolata nella forma che prevede la falcidia del 50% per i creditori privilegiati – ipotecari e del 40% per tutti i creditori privilegiati e pari al 0% dell'unico credito chirografario.

Come detto al creditore ipotecario la falcidia del solo 50% ma assicurandogli maggiori entrate rispetto all'alternativa liquidatoria della procedura esecutiva ancora pendente.

Il Piano prevede, quindi, la soddisfazione dei crediti a mezzo pagamenti mensilmente dilazionati mediante di destinare la somma, di € 1.000,00 mensili, per 12 anni, precisando che all'omologa verrebbero pagate integralmente le spese di



procedura in prededuzione pari ad € 17.570,00 e successivamente tutti gli altri creditori ovvero: pagamento del 50% del creditore ipotecario Penelope Spv srl e del 40% i residuali creditori privilegiati quali il Comune di Trani e l'Ag. Entrate Riscossione e INPS.

Le somme verrebbero garantite dai ricorrente mediante reddito cumulativo e riveniente dalla loro attività, pari ad un ammontare di € 21.048,00 netti annui, pari ad una disponibilità mensile di € 1.754,00.

La quota mensile rinviene dal loro reddito pari ad € 1.000,00 così costituito: € 800,00, ovvero differenza tra il reddito medio mensile disponibile € 1.754,00 e le spese di famiglia € 954,00,; e € 200,00 contribuzione mensile del padre Salvatore, pensionato, che con la sottoscrizione, unitamente ai propri figli, della proposta si è impegnato a fornire la predetta somma mensile.

VERIFICA DEL MERITO CREDITIZIO (ex art. 9 lett. e) l. 3/2012)

In proposito, si osserva che il soggetto finanziatore, Banco di Napoli, non ha avuto la possibilità di effettuare la verifica del merito creditizio, atteso che nel caso specifico si è trattato di un'operazione definita dalla giurisprudenza di "accollo interno", anche detto "semplice", che ha previsto il solo accordo tra l'acquirente e il venditore, senza cioè l'adesione del creditore. Infatti i debitori si sono limitati ad accollare il già esistente mutuo Banco Napoli frazionato; Tuttavia, si sottolinea che già all'epoca dell'acquisto degli immobili da parte dei ricorrenti, questi avevano la ragionevole prospettiva e possibilità di adempiere il debito assunto infatti tale verifica risulta dalla lettura della CR estratta da Banca D'Italia sia stata effettuata



dalla Banca di Credito Cooperativo Di Canosa- Loconia Societa' Cooperativa che ha deliberato in favore degli stessi l'erogazione di un mutuo per l'importo di € 250.000,00 e che non ha poi dato seguito alla effettiva erogazione della provvista, in quanto la banca ha accertato che oltre l'ipoteca di 1^ grado in favore del Banco di Napoli, sussistevano due iscrizioni pregiudizievoli tali da non consentire la concessione del mutuo. Pertanto a tal riguardo sembrerebbe rispettata anche la novella legislativa in merito all'assenza di colpa grave del consumatore nell'assumere l'obbligazione di accollo del mutuo.

**SUI PRESUPPOSTI DI CUI ALL'ART. 7, LEGGE N. 3/2012
SUCCESSIVE MODIFICHE,**

- entrambi i debitori, ricorrendo in qualità di persone fisiche consumatori con debiti tutti di carattere personale, non sono soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- I ricorrenti si trovano in situazione di sovra indebitamento ex art. 6, comma 2 lett. a), L.n.3/2012 oggi art.67 e seguenti C.C.I.I. ossia in “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”;
- I ricorrenti non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al Capo I della Legge n.3/2012;-



- I ricorrenti non hanno subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt.14 e 14-bis della Legge n.3/2012;
- -Entrambi i debitori sono impegnati personalmente e con l'assistenza professionale dell'Avv. Giovanni Stella e dell'Advisor Dott. Pietro Petruzzellis a fornire il supporto e la collaborazione necessaria al nominato professionista OCC per la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale;
- I ricorrenti non hanno subito per cause ad essi imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore.

* * *

Tutto quanto sopra premesso, i sigg.ri Scagliarini Savino e Scagliarini Vincenzo ., *ut supra* rappresentati e difesi,

RICORRONO

all'On.le Tribunale di Trani, affinché, visto *l'art. 70 C.C.I.I. già 12-bis* della legge n. 3/2012, valutata l'ammissibilità della proposta sopra riportata, così come meglio dettagliata nell'ambito del doc. all. n. 2, constatata l'assenza di atti in frode ai creditori, Voglia:

A) fissare con decreto l'udienza per l'omologa del piano di ristrutturazione del debito disponendo la comunicazione della proposta allegata e del decreto.

B) disporre, mediante il medesimo provvedimento l'immediata sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Trani ed iscritta al n. 108/2021 R.G. Es. Imm., con prossima vendita fissata per l'imminente data del



20.10.2022, e n. 109/2021 R.G. Es. Imm.. con prossima vendita fissata anche essa per la data 20.10.2022;

C) dichiarare non opponibile l'auspicato decreto di omologa del piano a tutti i creditori, che hanno colposamente determinato il sovraindebitamento degli istanti ex art. 69 c 2 ex D.L.14/2019.

D) disporre nei riguardi dei creditori l'inibitoria all'instaurazione di qualsivoglia ulteriore procedimento di esecuzione forzata a carico dell'odierno ricorrente e/o la sospensione di eventuali procedure di tal fatta nelle more dagli stessi avviata;

C.1) all'esito, **accertare e dichiarare** la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti, nonché la meritevolezza degli istanti quali consumatori;

C.2) omologare il predetto piano, prevedendone le opportune forme di pubblicità e disponendo l'ordine al Conservatore e senza la di lui responsabilità che, all'estinguersi degli obblighi del piano e cioè al pagamento integrale dello stesso, venga cancellata qualsivoglia iscrizione e/o trascrizione pregiudizievole sugli immobili di proprietà degli istanti;

C.3) ammettere gli odierni ricorrenti al beneficio dell'esdebitazione per i debiti che non saranno totalmente soddisfatti.

C.4) infine, sin d'ora Voglia, l'On.le Tribunale adito, stante la linearità e la legittimità del Piano proposto, in sede dell'udienza a fissarsi, procedere all'omologa dello stesso con ogni conseguenza di legge.

* * *

Si produce la di seguito indicata documentazione:



- 1) proposta di piano del consumatore per la composizione della crisi da sovrindebitamento, in uno alla documentazione ivi allegata;
- 2) relazione particolareggiata e attestazione di fattibilità del piano, a firma del dr. Giuseppe Luglio, in uno alla documentazione ivi allegata.

* * *

Dichiarazione fiscale

Il sottoscritto procuratore, ai sensi e per gli effetti della normativa di legge in tema di contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, **dichiara per** il presente procedimento sono dovuti **€ 98,00** a titolo di contributo unificato.

Trani data del deposito

Avv. Giovanni Stella





TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI

Sezione CIVILE – area commerciale

Il giudice delegato

-vista la domanda ex art. 67 c.c.i.i. proposta, tramite l'OCC nell'interesse di Scagliarini Savino e Scagliarini Vincenzo;

-esaminati gli atti;

- vista l'integrazione depositata dai ricorrenti;

- rilevato che la domanda è corredata dell'elenco:

a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;

b) della consistenza e della composizione del patrimonio;

c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;

d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;

osservato che alla domanda è allegata una relazione dell'OCC che contiene:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

e) se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

- ritenuta la competenza territoriale;

- vista l'istanza del creditore e rilevato che le procedure esecutive indicata di cui si chiede la sospensione potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano e che appare opportuna anche l'inibizione di future iniziative individuali;

P.Q.M.

Dispone che la proposta ed il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori, oltre alla comunicazione di cui al quarto comma dell'art. 68 c.c.i.i.;



dispone che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art. 70 c.c.i.i., l'OCC, sentito il debitore, riferisca al giudice anche sulle eventuali opposizioni e contestazioni e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;

dispone la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata nn. 108/21 e 109/21 RG es. imm. nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio;

Fissa per la comparizione delle parti, anche ai fini di cui all'art. 70, 5° comma, c.c.i.i., l'udienza del 13.1.2023 ore 9,30;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Trani, 30/09/2022

Il giudice delegato
dott. Rana Giuseppe

